

Delibera n. 89/2021

Avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. a), del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, nei confronti di Gruppo Messina S.p.A. e di Ignazio Messina & C. S.p.A., in concorso, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 17 giugno 2021

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)"*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale *"La presente direttiva si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali"*;

- l'articolo 13, paragrafo 9, ai sensi del quale *"In base all'esperienza degli organismi di regolamentazione e degli operatori degli impianti di servizio e in base alle attività della rete (...) la Commissione può adottare misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati nel quadro degli impianti di servizio di cui all'Allegato II, punti da 2 a 4"*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare:

- l'articolo 4, paragrafo 1, ai sensi del quale *"Gli operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili"*;

- l'articolo 4, paragrafo 2, ai sensi del quale *"La descrizione dell'impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento (...) d) una descrizione di tutti i servizi ferroviari"*

che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari)";

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito: d.lgs. 112/2015) e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. a), ai sensi del quale: *"Il presente decreto disciplina (...) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;*

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale: *"Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto";*

- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale: *"Per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto";*

- l'articolo 13, comma 2, lettera g), che dispone: *"2. Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito: (...) g) infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari";*

- l'articolo 13, comma 13, ai sensi del quale *"Le procedure e i criteri relativi all'accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all'art. 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";*

- l'articolo 37, comma 14, lett. a), ai sensi del quale: *"L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: (...) a) in caso violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente*

all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";

VISTO

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: "Regolamento sanzionatorio");

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"*" e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, e in particolare:

- il punto 1 della misura 3, ai sensi del quale: "*Le misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria"*;

- il punto 3 della misura 3, ai sensi del quale: "*Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3"*;

- il punto 17, ai sensi del quale: "*Per la violazione delle misure del presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015"*;

VISTA

la nota prot. ART 13583/2019 del 28 ottobre 2019 con la quale, nelle more del termine di adempimento, è stato richiesto a Ignazio Messina & C. S.p.A. e a Gruppo Messina S.p.A., entrambi in qualità di gestori di impianti interconnessi alle reti ferroviarie, di notificare, nel termine previsto, la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

VISTE

le note prot. ART 2647/2020 del 18 febbraio 2020 e prot. ART 4760/2020 del 25 marzo 2020 con le quali Ignazio Messina & C. S.p.A. e Gruppo Messina S.p.A. sono state sollecitate ad effettuare la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

VISTA

la nota prot. ART 19821/2020 del 14 dicembre 2020 con la quale Ignazio Messina & C. S.p.A. e Gruppo Messina S.p.A. – non avendo ancora provveduto a trasmettere la menzionata dichiarazione, nonostante i ripetuti solleciti – sono state diffidate ad ottemperare alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 entro il termine ultimo del 9 gennaio 2021;

- RILEVATO** che tutte le suddette richieste rivolte a Ignazio Messina & C. S.p.A. e Gruppo Messina S.p.A. sono rimaste prive di effetti;
- VISTA** la nota prot. ART 3475/2021, del 18 marzo 2021 con la quale è stato richiesto alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, di trasmettere copia del contratto/atto di concessione relativi ai raccordi ferroviari gestiti dalla società Gruppo Messina S.p.A., in quanto soggetto indicato dalla stessa quale operatore/terminalista portuale nella nota acquisita al prot. ART 6862/2019 del 21 giugno 2019;
- VISTA** la nota di riscontro dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, acquisita al prot. ART 4500/2021, del 14 aprile 2021, ed in particolare l’atto di concessione di demanio marittimo, trasmesso in allegato alla medesima nota, relativo alla licenza di subingresso/atto suppletivo reg. 745, rep. 3226 del 2 novembre 2004 a favore di Ignazio Messina & C. S.p.A., relativa alle attività di cui agli articoli 16 e 18 della legge 84/94 con scadenza al 31 dicembre 2029, il quale, peraltro, riporta nelle premesse alla lettera “n) *Ignazio Messina & C. S.p.A. e Autorità Portuale concordano circa la necessità di mantenere un collegamento ferroviario diretto fra parco interno al Terminal Messina e il parco Fuori Muro in aggiunta al raccordo alla linea ferroviaria sommergibile lungo il Polcevera*”;
- VISTA** la visura camerale storica, acquisita al prot. ART 7818/2021, del 12 maggio 2021, dalla quale risulta che a far data dal 1° gennaio 2013 Ignazio Messina & C. S.p.A. ha assunto la denominazione di Gruppo Messina S.p.A. e che Linea Messina S.p.A. ha assunto la denominazione di Ignazio Messina & C. S.p.A., come da atto di conferimento acquisito a prot. ART 7822/2021 del 12 maggio 2021;
- VISTO** l’atto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, prot. n. 2045 del 06/08/2019, acquisito agli atti con prot. ART 7825/2021, del 12 maggio 2021, da cui si evince che Gruppo Messina S.p.A. ha presentato, in data 8 aprile 2019, con integrazione alla data dell’8 giugno 2019, richiesta di rilascio di autorizzazione al subingresso di Ignazio Messina & C. S.p.A. nella titolarità dei titoli concessori già in capo a Gruppo Messina S.p.A. e precisamente (i) *“concessione demaniale marittima ex articolo 18 legge 84/1994 rilasciata con atto in data 19 settembre 1996, rep. n. 650, reg. n. 582 e successivi atti suppletivi reg. n. 698, rep 1534 del 23 dicembre 1999 e reg. n. 745, rep n. 3226 del 2 novembre 2004”*; (ii) in qualità di impresa associata all’A.T.I. Gruppo Messina S.p.A. – Terminal San Giorgio S.r.l., *“accordo sostitutivo del 1° luglio 2011, reg. 887, rep. 7006, aventi complessivamente ad oggetto un’area demaniale marittima posta tra ponte Nino Ronco e calata Tripoli del porto di Genova per l’esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 legge 84/1994”*;
- VISTA** la documentazione estratta dal sito web IMTerminal, acquisita al prot. ART 7826/2021, del 12 maggio 2021, dalla quale si evince che *“il Terminal Messina viene rinominato “IMT - Intermodal Marine Terminal” e i suoi servizi vengono aperti anche a soggetti terzi”* e che l’IMTerminal è *“controllato al 100% dalla Ignazio Messina S.p.A.”*;

VISTA la nota prot. ART 7924/2021, del 14 maggio 2021, con la quale si chiedeva all’Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale di conoscere se a seguito dell’eventuale subingresso di Ignazio Messina & C. S.p.A., il Gruppo Messina S.p.A. fosse ancora da annoverare tra gli operatori/terminalisti raccordati;

VISTA la nota di riscontro dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, acquisita agli atti con prot. ART 8831/2021, del 31 maggio 2021, nella quale si rappresenta quanto segue:

- *“la richiesta presentata da Gruppo Messina S.p.A. volta ad ottenere il subingresso ex art. 46 cod. nav. di Ignazio Messina & C. S.p.A. nella titolarità dei titoli concessori già in capo a Gruppo Messina S.p.A. è stata favorevolmente approvata dal Comitato di Gestione con deliberazione prot. 61/8/2019 del 07.08.2019 (...);”*
- *“In conseguenza dell’avvenuto conferimento del complesso aziendale facente capo a Gruppo Messina S.p.A. in Ignazio Messina S.p.A. e dei successivi adempimenti istruttori recentemente perfezionati, è in corso di formalizzazione la relativa licenza di subingresso”;*
- *“A seguito del perfezionamento del subingresso, terminalista operatore di impianto non sarà più Gruppo Messina S.p.A. bensì Ignazio Messina S.p.A.”;*

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti risulta quanto segue:

- Gruppo Messina S.p.A. risulta, tuttora, titolare dell’atto di concessione, assentita da parte dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, nell’ambito del quale si evince dalle premesse, lettera “n) Ignazio Messina & C. S.p.A. e Autorità Portuale concordano circa la necessità di mantenere un collegamento ferroviario diretto fra parco interno al Terminal Messina e il parco Fuori Muro in aggiunta al raccordo alla linea ferroviaria sommergibile lungo il Polcevera”, fino alla formalizzazione della relativa licenza di subingresso da parte dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, come da summenzionata nota prot. ART 8831/2021;
- tuttavia, come risulta dalla documentazione acquisita a prot. ART 7826/2021, del 12 maggio 2021, Ignazio Messina & C. S.p.A. detenendo il 100 % di Intermodal Marine Terminal, terminal multi-purpose, dotato di 5 linee ferroviarie e di un varco ferroviario situato presso il Molo Nino Ronco, che permette il collegamento diretto con la stazione merci Fuori Muro e con la stazione di Sampierdarena, risulta gestore del raccordo ferroviario e delle connesse linee ferroviarie;

CONSIDERATO dunque, che dalla documentazione agli atti, sembrerebbe emergere la violazione, da parte di Gruppo Messina S.p.A. e di Ignazio Messina & C. S.p.A., dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112/2015, per aver violato la disciplina relativa all’accesso e all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, mancando di ottemperare alla misura 3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019, in quanto non hanno provveduto a tutt’oggi a notificare all’Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all’ambito di applicazione del citato atto di regolazione;

- CONSIDERATO** in particolare, che la dichiarazione di appartenenza, quale onere informativo di carattere sostanziale, contempla, in capo ai gestori di impianti interconnessi, un adempimento necessario e propedeutico all'applicazione delle ulteriori misure di regolazione concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari di cui all'Allegato A alla delibera n. 130/2019;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 689/1981, qualora più soggetti concorrano in un illecito amministrativo, ciascuno soggiace alla sanzione per esso disposta;
- RITENUTO** che Gruppo Messina S.p.A. e Ignazio Messina & C. S.p.A. siano tenute ad ottemperare alle misure di regolazione adottate dall'Autorità con la citata delibera n. 130/2019 e, contestualmente, a rispettare la disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi;
- RITENUTO** pertanto, stante la perdurante inottemperanza alla misura 3.3 dell'Allegato A della delibera n. 130/2019, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Gruppo Messina S.p.A. e di Ignazio Messina & C. S.p.A., in concorso, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. a), del d.lgs. 112/2015, per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio, nei confronti di Gruppo Messina S.p.A. e di Ignazio Messina & C. S.p.A., in concorso, di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. i destinatari della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, possono inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

6. i destinatari della presente delibera possono, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, come, da ultimo, modificato con delibera n. 160/2020, del 15 settembre 2020;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Gruppo Messina S.p.A. e a Ignazio Messina & C. S.p.A., ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 17 giugno 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)